

COMUNE DI BARBIANELLO

Prov. Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Reg. Delib. del 29.11.2005
COPIA

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRABILI.**

L'anno **DUEMILACINQUE** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE**
alle ore 21,15 nella Sala Consiliare,

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di **prima** convocazione.

Risultano presenti:

• VERDI	FRANCO	SINDACO	Presente
• FALBO	GIORGIO	CONSIGLIERE	presente
• MONTAGNA	MASSIMO	CONSIGLIERE	assente
• MARCATO	NICOLA	CONSIGLIERE	presente
• GRAMEGNA	GIANPIERO	CONSIGLIERE	presente
• MARTIN	SIMONE	CONSIGLIERE	assente
• BERGOMI	MAURIZIO	CONSIGLIERE	presente
• CUTULI	GIOVANNA	CONSIGLIERE	assente
• VIDALI	GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	assente
• BRIGADA	PAOLO	CONSIGLIERE	presente
• MORONI	DANIELE	CONSIGLIERE	presente
• SCANAROTTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	assente
• GUARNASCHELLI	MARTA	CONSIGLIERE	assente

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Carlo Reho.**

Il Signor Verdi Franco nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Ritenuta la necessità di approvare il regolamento per il rilascio di autorizzazioni per passi carrabili;

Vista la bozza di regolamento che consta di nn. 6 artt., allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare la bozza di regolamento per il rilascio di autorizzazione per passi carrabili che consta di nn. 6 artt., allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Successivamente, per l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRABILI

ARTICOLO 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'individuazione dei passi carrabili, ad integrazione ed in esecuzione della normativa prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

ARTICOLO 2 - Definizione di "Passo Carrabile"

Ai fini del presente regolamento si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, di marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso di uno o più veicoli, agli edifici o aree laterali alla strada.

L'art. 44 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) del Codice della Strada vigente, sancisce che per accessi in generale (Art. 22 Cod. Str.) si definiscono:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Gli accessi di cui al precedente capoverso si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice della Strada. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Pertanto si disciplina che:

- l'immissione di una strada privata o di un cortile privato, siano questi segnalati o non segnalati, su una strada ad uso pubblico è da autorizzarsi con l'apposizione di un solo cartello di passo carrabile individuato all'inizio della stessa strada o del cortile privato, anche se al loro interno vi è la presenza di più cancelli carrai di utenti diversi, i quali provvederanno alla presentazione di un'unica richiesta di autorizzazione (Vedi Articolo 5);
- l'immissione da una strada di lottizzazione comunale è da autorizzarsi con l'apposizione di un cartello per ogni passo carrabile presente o realizzando, previa apposita domanda degli aventi titolo (Vedi Articolo 5).

ARTICOLO 3 - Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciali, correnti nell'interno dei centri abitati, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, senza la preventiva autorizzazione edilizia del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

Ai fini del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285, art. 2 comma 6 e successive modificazione e integrazioni) le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, pertanto soggette alla normativa di quelle di proprietà comunale per quanto riguarda la costruzione o la modifica dei passi carrabili.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati qualora previsti nei relativi permessi di costruire o denunce di inizio attività (D.I.A.) o semplice comunicazione in caso di semplice modifica del preesistente.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285, aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni)

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285, aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni).

Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285, aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere del competente Ufficio Tecnico Comunali, per le strade Comunali, distanze inferiori a quelle fissate del comma 2, lett. A) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

ARTICOLO 4 - Provvedimento di autorizzazione alla individuazione

L'autorizzazione alla individuazione del passo carrabile deve essere richiesta previa presentazione di domanda corredata dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di istruttoria (previste ed indicate nel successivo Art. 5, cpv. 2°).

L'autorizzazione ha la durata di anni 29, è accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate, potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere nessun indennizzo all'interessato o agli interessati a seguito dei relativi veti.

ARTICOLO 5 - Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato ai sensi dell'art. 4, deve essere individuato con l'apposito segnale avente dimensioni e caratteristiche previste dall'art. 120 del Regolamento di Esecuzione, in figura II 78.

Il segnale in questione è fornito dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.4, previo pagamento della somma dovuta per spese di istruzione e amministrazione, quantificabili in Euro 27,82 per:

- marca da bollo per l'Autorizzazione attualmente pari a Euro 14,62 cadauna;
- Fornitura del cartello stradale di "Passo Carrabile" con indicazione dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, pari a Euro 13,20, rivalutabili a seguito dell'incremento dei costi di produzione.

Le domande dovranno essere presentate dal proprietario del passo carraio, oppure da ogni altra persona avente titolo, documentando lo stesso in modo inequivocabile (es. affittuario, amministratore di condominio, gruppo di proprietari di una strada privata anche se non segnalata).

L'installazione e la manutenzione del segnale (visibilità, colorazione, pulizia o parziale occultamento di qualsiasi natura o causa) sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte, porte basculanti o cancelli, ad un'altezza minima di mt. 1,20 a quella massima di mt. 2,10.

ARTICOLO 6 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3. 1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00 o quanto ravvisabile a seguito delle normative che regolano la disciplina.

COMUNE DI BARBIANELLO
Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE PER OGGETTO: Approvazione regolamento per il rilascio di autorizzazione per passi carrabili.

Ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18.8.2000 n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali, sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa, si esprime parere **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

F.to Rag. Ornella Novarini

Li

*Ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18.8.2000 n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE***

**IL RESPONSABILE
DELL' UFFICIO
TECNICO**

Li

*Ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18.8.2000 n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE***

**IL RAGIONIERE
COMUNALE**

F.to Rag. Paola Boschini

Li

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO GIORGIO FALBO

IL PRESIDENTE
F.TO FRANCO VERDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CARLO REHO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 DLgs 267/2000 – TestoUnico degli Enti Locali))

3 DIC. 2005 Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno _____ e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li - 3 DIC. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CARLO REHO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che il _____ la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art. 127 del succitato Decreto Legislativo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - DLgs. 267/2000.

Li - 3 DIC. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo Reho

Copia conforme all'originale ed esente da bollo.

Li - 3 DIC. 2005



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Reho

[Handwritten signature of Carlo Reho]